

## **DETERMINA DEL III DIPARTIMENTO**

**ORIGINALE**

**Determinazione nr. 1403 Del 04/09/2018**

**TECNICO III DIP**

**OGGETTO: Incarico Ingegnere Antonio Pollio per rinnovo certificato prevenzione incendi Campo Sportivo Italia.  
CIG: Z7424C8B8B**

**IL DIRIGENTE DEL 3° DIPARTIMENTO**  
**Ing. Alfonso DONADIO**

**Premesso:**

**Che** occorre provvedere al rinnovo del Certificato di Prevenzioni incendi per la struttura sportiva del Campo Italia ;

**Che**, in tale contesto, si è proceduto ad attivare la procedura di revisione e verifica degli impianti per addivenire, mediante l'attivazione del relativo procedimento, al rinnovo del provvedimento abilitativo legato alla predetta struttura;

**Che** per quanto innanzi lo scrivente ha interpellato il tecnico professionista esterno, Ing. Antonio Pollio con studio professionale in Piano di Sorrento, che ha già curato positivamente, analoghi procedimenti, per acquisire la disponibilità dello stesso ad espletare le ulteriori correlate attività professionali dirette al rinnovo del provvedimento di cui sopra; il predetto professionista ha dato la propria favorevole adesione ed è stato negoziato con lo stesso un compenso - ritenuto congruo dalla stazione appaltante per le attività da assicurare - pari ad € 1.557,92 tutto compreso, così distinto a) imponibile € 900,00 b) Inarcassa € 36,00 c) IVA € 205,92 oltre l'anticipazione e pagamento a propria cura, previa rivalsa verso l'Ente , delle spese di istruttoria concernente il singolo ufficio pubblico per l'inoltro della pratica, previsto in € 416,00 ( € 400,00 bollettino c/c postale per diritti + € 16,00 per marca da bollo) per un totale massimo di **euro 1.557,92.**

**Preso atto che** l'affidamento dell'incarico di natura tecnico-amministrativa ha di per sé natura specialistica, rientrando l'espletamento dell'incarico nell'ambito dei servizi di natura tecnico-professionali:

**A)** di cui all'articolo 25, comma 1, lettera f) del regolamento comunale sui lavori, forniture e servizi in economia di cui alla deliberazione consiliare di approvazione del Regolamento Comunale n° 22 del 7.6.2007 e successiva di integrazione effettuata con deliberazione consiliare n° 10 del 19.02.2015; in relazione a tale disposizione la disciplina regolamentare specifica recita che:

*“.....” Art. 25 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici*

*1. Per servizi tecnici si intendono:*

*a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;*

*b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;*

*c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;*

*d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);*

*e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II. A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);*

**f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva;** .....

**B)** di cui all'art 31 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50/2016, così come integrato e corretto dal decreto legislativo n° 56-2017 che consente per importi fino a 40.000,00 l'affidamento in via diretta:

“Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; Peraltro, tale previsione legislativa è stata da tempo recepita e sancita, anche a livello regolamentare, dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 22 del 7.6.2007, così come modificata con deliberazione consiliare n° 10-2015, che ha approvato la relativa disciplina comunale regolante appunto l’affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia, fatta propria con l’articolo 13, comma 4, lettera e) il quale, nella nuova formulazione così come modificata appunto dalla delibera C.C. n° 10-2015 è da intendersi rimodulata nel testo che segue “**nel solo caso di servizi o forniture, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di euro 40.000,00 e previa attestazione di congruità da parte del competente Ufficio**”, si può trattare direttamente con un unico interlocutore;

**Considerato** inoltre che sia opportuno nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché la stazione appaltante ha deciso di utilizzare la procedura di affidamento diretto e, quindi, esplicitare che questa stazione appaltante intende avvalersi dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs 50-2016 e ss. mm. ed ii. per procedere all’affidamento diretto in quanto consentito dalla specifica disposizione che così testualmente recita:

“\*\*\*\*\*” Art. 31, comma 8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, **nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#)**. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.”\*\*\*\*\*”

e per le seguenti distinte motivazioni:

**per la parte di motivazione in diritto:**

l’intervento in oggetto, ricade tra le attività ed i servizi/prestazioni di natura tecnico-professionale, così come peraltro desumibili dall’articolo 25, comma 1, lettera f) del regolamento comunale sui lavori forniture e servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 22 del 7.6.2007 e successiva deliberazione n° 10 del 19.02.2015, attribuibili in economia e rientrante, dunque, tra quelle tipologie di interventi rispondenti alle proprie specifiche esigenze; va segnalato che, comunque, il nuovo codice, per appalti ed affidamenti di prestazioni professionali di importo inferiore ad euro 40.000,00, prevede e consente ai sensi e per gli effetti **dell’articolo 31, comma 8** del nuovo codice appalti, con norma di rango primario assoluto, la possibilità dell’affidamento diretto per appalti di importo inferiore ad euro 40.000,00 con adeguata motivazione;

**per parte di motivazione in fatto:**

così operando, questa pubblica amministrazione intende avvalersi di questo strumento di affidamento previsto per legge – e riconfermato sia dall'articolo dall' **articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50-2016 e ss. mm. ed ii.** - per garantire un più celere affidamento e, peraltro, in forma più semplificata anche per garantire un valore effettivo alla riduzione dei tempi procedurali e quindi, anche, della realizzazione dell'intervento in attribuzione, posto che anche il "tempo" nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito e sta acquisendo, sempre più, un valore intrinseco anche in termini risarcitori (si confronti *la legge 69/2009 che ha fatto assurgere il fattore tempo quale posta autonoma del danno, avendo introdotto nella legge 241/1990 l'art. 2 bis avente ad oggetto la disciplina del danno da ritardo e poi filtrata nell'art. 30 del c.p.a. a prescindere dalla spettanza del bene della vita*); d'altra parte, nel caso in trattazione, gli adempimenti da svolgere richiedono un impegno specialistico e preciso da eseguire a regola d'arte, in tempi brevi, finalizzato al perfezionamento degli atti per giungere, rapidamente, alla definizione delle pratiche di rinnovo dell'abilitazione specifica all'esercizio dell'impianto sportivo del Campo Italia;

**Visto** l'articolo 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii., testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;

**Visto** l'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n° 50-2016 e ss. mm. e ii. il quale stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."\*\*\*\*\*

**Preso atto:**

**che** la procedura di affidamento che si intende applicare, in relazione al valore dell'importo del contratto ed alle esigenze di celerità e semplificazione, è quella della procedura diretta comunque ora consentita dall'articolo 36 (contratti sotto soglia) comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50-2016 (nuovo Codice appalti) e 31, comma 8;

**che** la procedura prescelta, volta a semplificare ed accelerare l'affidamento delle attività, è consentita anche dalla recentissima nuova legislazione, per una c.d "rapida cantierizzazione degli interventi", e, più nello specifico, dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50-2016;

**che** l'articolo 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio attestante la copertura finanziaria;

**che** l'articolo 192 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare;

**Visto** il Decreto Legislativo n° 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

*2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" nonché il successivo decreto correttivo ed integrativo di cui al decreto legislativo n° 56-2017;*

**Visto e richiamato** il Decreto Sindacale n. 417/2015 con cui è stata conferita la nomina al sottoscritto di Dirigente del III Dipartimento;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

**1. di affidare** all'Ingegnere Antonio Pollio, nato a Piano di Sorrento il 20.11.1952 ed ivi residente alla Via Cavoniello n° 36, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al numero 6462 C.F. PLL NTN 52T20 G568E, l'incarico per la predisposizione ed espletamento di tutti gli adempimenti connessi al rinnovo del titolo "antincendio" relativo alla struttura del Campo Sportivo Italia;

**2. di stabilire** che il compenso che potrà essere riconosciuto al sunnominato professionista viene quantificato in una misura complessiva, ritenuta congrua, di **€. 1.557,92** al lordo di tutti gli oneri tributari e/o previdenziali di legge oltre il rimborso al professionista incaricato delle spese di istruttoria dovute allo stesso comando dei VV.FF ammontanti massimo ad €. 416,00 previa esibizione di relativa documentazione a riguardo, ;

**3. di assumere** ai fini del riconoscimento delle competenze professionali al tecnico incaricato l'impegno di spesa massimo per complessivi euro **1.557,92** da imputare al **capitolo 3475** del bilancio per l'esercizio corrente;

**4. di dare atto** che l'affidamento avviene a favore del predetto soggetto, in via diretta, in quanto ciò consentito dall'attuale disciplina di rango primario e in particolare, per il servizio di natura tecnico-professionale, dal combinato disposto degli articoli 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a) del nuovo Codice Appalti (decreto legislativo n° 50-2016 e 56-2017);

**5. di disporre** l'invio del presente provvedimento all'indirizzo di posta elettronica del professionista con invito allo stesso di confermare, per iscritto, l'accettazione dell'incarico e con la precisazione che qualunque emolumento riconosciuto per l'espletamento del presente incarico potrà essere effettivamente erogato ad acquisita regolarità contributiva rilasciata dall'Inarcassa;

**6. di dare atto** ai fini della consacrazione e formalizzazione del rapporto contrattuale integrativo, che alla presente determinazione, stante il valore dell'appalto in questione inferiore ad euro 10.000,00 (importo da intendersi quale imponibile) viene attribuito valore di **convenzione bilaterale** ponendo a carico del soggetto affidatario l'obbligo di comunicare, per iscritto, come peraltro già indicato al precedente punto 5, la propria accettazione in modo che il contratto si intenda stipulato **per scrittura privata semplice ai sensi dell'articolo 17 del R.D. N° 2240 del 18.11.1923;**

Contratto che si sottopone, peraltro, alla seguente ulteriore disciplina regolante il sinallagma contrattuale prestazione/corrispettivo:

## **TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO**

come convenuto tra le parti e cioè entro un tempo massimo di 20 giorni a partire dalla data di accettazione dell'incarico; Il professionista incaricato non potrà ricorrere al subappalto delle prestazioni in affidamento;

**SOSPENSIONI E RIPRESA DELLE ATTIVITA':**

Ammesse sospensioni per sole ragioni di forza maggiore derivanti anche da atti prescrittivi di Organi diversi dalla P.A. mentre la ripresa delle prestazioni va effettuata entro le 48 ore successive alla cessazione delle motivazioni che hanno determinato la sospensione;

**PENALI:**

Il ritardo nella consegna delle prestazioni affidate, la violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'affidamento o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente affidamento diverso dai ritardi comporta l'applicazione di una penale forfettaria che viene fissata in una misura complessiva massima del 10% del valore economico della prestazione professionale.

**PAGAMENTI**

Il pagamento del compenso professionale avverrà, in unica soluzione, ad avvenuta positiva conclusione del procedimento di natura abilitativa tecnico- prevenzionale da trattare e, comunque, previa acquisizione di certificazione che verrà richiesta all'Inarcassa per la verifica della regolarità contributiva;

**TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI:**

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, il soggetto incaricato, deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso Banche o presso Poste Italiane spa, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione scritta di accettazione del presente incarico oppure entro 7 (sette) giorni dallo loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui sopra.

**INVARIABILITA' DEL PREZZO:**

Il corrispettivo per gli interventi in questione è invariabile, se non in decremento;

**PROCEDURA SPECIFICA PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE E RELATIVA TEMPISTICA:**

Trattandosi di affidamento mediante cottimo fiduciario il soggetto affidatario entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, potrà emettere in via preliminare il solo avviso di fattura sulla scorta del quale verrà tempestivamente attivata la richiesta di accertamento di regolarità contributiva con interpello telematico all'Inarcassa; Una volta acquisita la documentazione liberatoria in materia di regolarità contributiva il soggetto affidatario potrà emettere la fattura del corrispettivo spettante che sarà riconosciuta in unica soluzione;

**ACCETTAZIONE DELL'INCARICO**

La presente determina verrà trasmessa a mezzo posta elettronica all'indirizzo dell'Ing. Antonio Pollio, con invito a produrre **comunicazione scritta, come già indicato al punto 5 del dispositivo della presente determina**, in ordine all'eventuale conferma o meno dell'accettazione dell'incarico, delle condizioni cui esso è subordinato e dei relativi tempi di esecuzione sanciti, entro e non oltre cinque giorni dalla data della conoscenza del presente affidamento, pena l'automatica revoca dell'incarico affidato.

## **REVOCA DELL’AFFIDAMENTO E CLAUSOLE/FORME DI RISOLUZIONE O DECADENZA DEL CONTRATTO/RAPPORTO:**

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente affidamento in ogni momento, in particolare quando il professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli.

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente affidamento in ogni momento quando il professionista contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente affidamento, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico comunale ovvero non produca la documentazione richiesta.

La rescissione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta, previa formale contestazione e comunicazione con trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dell’affidamento.

La stazione appaltante in caso di mancata osservanza degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice Etico di cui al D.P.R. 62/2013, procederà all’applicazione della clausola risolutiva espressa, con la risoluzione del contratto o la decadenza del rapporto, anche in forma di risoluzione immediata ed automatica del contratto o del rapporto stesso;

L’accertamento di un qualsiasi impedimento riferito alle fattispecie impeditive elencate dall’articolo 38 del decreto legislativo n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, comporterà la decadenza del rapporto contrattuale instaurato ed il risarcimento al Comune dei danni arrecati;

### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:**

La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione degli interventi di cui sopra è devoluta all’Autorità Giudiziaria presso il Foro di Torre Annunziata, ed è esclusa la competenza arbitrale.

**7°) di dare atto** che per gli interventi in questione:

- non occorre attivare la procedura prevista in relazione agli adempimenti attuativi del *protocollo di legalità* stipulato tra il Comune di Sorrento e la Prefettura di Napoli il 10.10.2007 in quanto il valore in appalto è inferiore alla soglia prevista per gli adempimenti suddetti; Infatti il primo periodo dell’articolo 2 del protocollo di legalità sancisce l’obbligo della procedura protocollare per gli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore superiore o pari 50.000,00 euro; tutte somme intese al netto d’iva;”

- per quanto riguarda gli *adempimenti in materia di antimafia* si fa presente che la normativa primaria di riferimento è il decreto legislativo n° 159 del 6.9.2011 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede due diversi livelli di procedure;

la procedura concernente la *comunicazione antimafia* che riguarda i contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore ad euro 150.000,00 ma inferiore ad euro 5.000.000,00 (iva esclusa) e/o contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore ad euro 150.000,00 ma inferiore ad euro 200.000,00 (iva esclusa);

la procedura concernente invece *l’informazione antimafia* che va applicata nei casi di appalti di opere e lavori pubblici di importo superiore a 5.000.000,00 iva esclusa e, in caso di appalti riguardanti forniture e/o servizi, la cui soglia di riferimento è di euro 200.000,00 iva esclusa;

**8°) di dare atto** che, il Professionista in sede di conferma ed accettazione per iscritto dell’incarico integrativo in argomento dovrà produrre a corredo della nota di **“conferma ed accettazione**

**dell'incarico e delle clausole/condizioni cui esso è sottoposto**”, attestazione circa l'inesistenza delle fattispecie ostative all'incarico di cui all'articolo 25, comma 5 del Regolamento Comunale sui lavori, forniture e servizi in economia di cui alla deliberazione consiliare n° 22 del 7.6.2007, così come modificata dalla successiva deliberazione n° 10 del 19.02.2015 e, cioè:

- Assenza di assegnazione di incarichi a proprio favore, ora affidatario, nel corso dei dodici mesi precedenti d'importo complessivo superiore ai 100.000,00 euro;
- Assenza nei tre anni precedenti di un incarico affidato che abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, ad egli imputabile oppure che un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a egli stesso imputabili;
- l'insussistenza di relazioni di parentela ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge 190 del 6.11.2012, o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i suoi dipendenti, quale titolare destinatario dell'incarico professionale di cui sopra ed i dipendenti dell'amministrazione Comunale di Sorrento;
- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001;
- di aver preso visione del DPR n. 62/2013 (codice Etico) e di osservare ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 (Codice Etico) gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice Etico di cui al DPR n. 62/2013 essendo consapevole che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, l'Amministrazione conferente procederà all'applicazione della clausola risolutiva espressa, con la risoluzione del contratto o la decadenza del rapporto, anche in forma di risoluzione immediata ed automatica del contratto o del rapporto stesso, anche in forma di risoluzione immediata ed automatica del contratto o del rapporto stesso;

**9°) di dare atto altresì che:**

- il presente provvedimento acquisterà esecutività nel momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del soggetto responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del decreto legislativo n° 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- l'impegno di spesa derivante dalla presente determina è compatibile al momento, con il programma dei pagamenti del proprio dipartimento e, quindi, in regola con la finanza pubblica;

**10°) di specificare** che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Sorrento approvato con delibera di G.M. n. 10/2014;

**11°) di dare mandato** alla Segreteria Generale di provvedere successivamente alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi;

**12°) di dare atto**, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL, che il presente atto è regolare, corretto e conforme alla *check list* approvata nella conferenza dirigenziale del 22/07/2014.

**13°) di dare atto infine**, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010, ovvero proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente.

Comune di Sorrento, lì 04/09/2018

Il Dirigente  
F.to Ing. Alfonso Donadio



OGGETTO: Incarico Ingegnere Antonio Pollio per rinnovo certificato prevenzione incendi Campo Sportivo Italia

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000**

**Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità**

04/09/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to Dott. Antonino Giammarino**

**Riferimento pratica finanziaria : 2018/1116**

**Impegno N. 1597/2018**

---



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line il giorno 06/09/2018 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 21/09/2018.**

**Dal Municipio 06/09/2018**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to ELENA INSERRA**

**L'addetto alla pubblicazione dell'atto**

E' Copia conforme all'originale.